

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2015, n. 2-1096

**D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Differimento dei termini per l'anno 2015.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

La legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2010)” all’art. 2, comma 12, ha previsto che le Regioni, nell’esercizio della loro potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. La stessa disposizione ha inoltre previsto la sospensione dell’autorizzazione per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

Sulla base di tali disposizioni la Giunta regionale con deliberazione 26 luglio 2010 n. 20-380 recante: “*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica - Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica*” ha introdotto l’obbligo, per tutti coloro che esercitano l’attività di commercio su area pubblica, di provare la regolarità della propria posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all’anno fiscale precedente; parallelamente i comuni rilasciano annualmente apposito documento denominato “VARA” (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), anche tramite apposite convenzioni, a titolo gratuito, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

In particolare, ai sensi della deliberazione suddetta, “*Il Comune, nel caso in cui riscontri un’inadempienza, dispone la sospensione dell’autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell’autorizzazione*”.

La complessità della materia e le criticità operative connaturate al comparto del commercio su area pubblica, hanno richiesto in fase applicativa costanti interventi di indirizzo e di migliore definizione delle modalità operative di attuazione, per garantirne la piena effettività: in particolare sono stati disposti meccanismi di proroga e modalità speciali di rateizzazione, con progressiva protrazione dei termini di scadenza per gli adempimenti a carico degli operatori e per il riscontro comunale, fino, in ultimo con D.G.R. n. 13-1999 del 9/5/2011, alla fissazione dei termini finali del 28 febbraio e del 30 aprile di ogni anno.

Tenuto inoltre conto che la materia fiscale e contributiva sfugge alle competenze istituzionali della Regione si è resa parallelamente necessaria un’azione di confronto, coordinamento e collaborazione in particolare con INPS, Agenzia delle Entrate ed Equitalia, che hanno concorso, per quanto di rispettiva competenza, all’attuazione delle disposizioni regionali.

La prassi applicativa ha evidenziato ulteriori criticità connesse agli effetti della crescente crisi economica che, investendo tutte le attività economiche, non risparmia il comparto del commercio su

area pubblica, già tradizionalmente interessato da componenti significative di marginalità. In particolare, a fronte delle procedure di revoca previste dalla deliberazione regionale per i casi di irregolarità, si sono rilevate ricorrenti richieste da parte degli operatori del comparto e loro rappresentanti, di ottenere ulteriori forme di rateizzazione nell'assolvimento degli oneri contributivo/ fiscali, richieste impropriamente rivolte in sede regionale stante la competenza statale a regolare le modalità di assolvimento degli oneri fiscali e contributivi.

Il Consiglio regionale nell'adunanza consiliare del 23 dicembre 2014 ha approvato all'unanimità dei presenti l'ordine del giorno n. 149 al fine di impegnare la Giunta *“a sospendere per 24 mesi l'obbligo ad ottenere per le imprese del commercio, da parte del comune competente, il rilascio del modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, denominato VARA, per svolgere attività su posteggio fisso o in forma itinerante”*.

L'ordine del giorno è stato assunto per le seguenti motivazioni:

- la maggioranza delle imprese suddette, vista la congiuntura economica regionale e nazionale, non dispone della liquidità necessaria a far fronte alle spese che la regolarità contributiva e fiscale richiede;
- l'annata 2014 è risultata assai poco proficua anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
- Equitalia, Società Agente della riscossione, non permette agli ambulanti, titolari delle imprese, ulteriori rateazioni per i pagamenti obbligatori per ottenere il rilascio del V.A.R.A., a sua volta indispensabile per operare. Non potendo svolgere la propria attività le aziende del commercio su area pubblica si trovano impossibilitate a ottenere la liquidità necessaria a sostenere le spese richieste, rimanendo bloccate in un circolo vizioso;
- il DL 6 dicembre 2011, n. 201 che detta le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ha previsto la possibilità, in caso di peggioramento della situazione di difficoltà economica, di prorogare le rateazioni già concesse, fino a un massimo di ulteriori 72 rate. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di ottenere un piano di rateazione a rata variabile crescente;
- il DL 21 giugno 2013, n. 69, art. 52. il cosiddetto Decreto del fare "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ha disposto la possibilità per il debitore di chiedere un piano di dilazione straordinario fino a 120 rate. Inoltre prevede che la rateizzazione ottenuta viene revocata in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

Successivamente, il 12 febbraio 2015, la III Commissione *“Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori”*, presieduta dal consigliere Raffaele Gallo, ha audito i rappresentanti delle associazioni dei commercianti su area pubblica in merito alle problematiche affrontate nell'ordine del giorno n. 149.

In particolare è stato evidenziato come le imprese del commercio su area pubblica, nel corso degli anni siano state costrette a fronteggiare gravi problematiche, legate in particolare alla grave crisi economica, alla quale si aggiunge la concorrenza dei centri commerciali che rende sempre più difficile la sopravvivenza dei commercianti ambulanti.

A seguito di tale audizione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono emerse posizioni differenti per quanto concerne la sospensione dell'obbligo di ottenere il rilascio del V.A.R.A., prevista con l'ordine del giorno n. 149 precedentemente approvato, per ragioni che attengono alla tutela della operatività delle imprese sane in regime di concorrenza leale, mentre è

stata espressa da parte di tutti gli intervenuti all'audizione la richiesta di forme di sostegno al settore.

Il Consiglio regionale ha pertanto presentato in data 18 febbraio 2015 un ulteriore ordine del giorno, n. 222, al fine di impegnare la Giunta regionale, tra l'altro, *“ad attivare con urgenza un tavolo di concertazione con i Comuni e le rappresentanze degli operatori su area pubblica, mirato a pervenire alla rivisitazione della normativa che regola il settore, con la definizione, entro la fine del 2015, di un piano di interventi condiviso per il sostegno e rilancio del commercio ambulante”*.

Inoltre, a fronte delle criticità rilevate nell'ambito piemontese, si evidenzia, sul piano interregionale, ed in particolare tra le regioni contigue al Piemonte, un andamento non univoco nelle scelte normative effettuate che, al contrario, appaiono difformi e alterne: gli ultimi sviluppi rivelano peraltro una tendenza alla regressione della scelta di assumere, a livello regionale, disposizioni in materia contributivo fiscale, in attuazione della citata legge finanziaria 2010.

Considerato che l'applicazione della DGR nell'attuale fase induca l'estromissione di un rilevante numero di operatori, con effetto di aggravamento della situazione di crisi in cui versa il settore.

Considerata la profonda crisi in cui versa la categoria e le costanti richieste che pervengono dalla stessa.

Tenuto conto degli ordini del giorno nn. 124 e 222 del Consiglio regionale e di quanto emerso in sede di audizione da parte della III Commissione consiliare, si rende necessario prevedere un differimento dei termini fissati dalla deliberazione regionale, con esclusivo riferimento all'anno 2015, stabilendo che la data di consegna da parte degli operatori commerciali della documentazione necessaria alla dimostrazione della regolarità contributiva e fiscale del 28 febbraio sia differita al 30 aprile 2015 e la data del 30 aprile 2015, stabilita per i comuni e la verifica della regolarità contributiva degli operatori sia differita al 30 giugno 2015.

A tale fine, visti, in particolare:

la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2010”);

l'ordine del giorno n. 149 *“Disegno di legge n. 66: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, Sospensione per 24 mesi per le imprese del commercio dall'obbligo ad ottenere, da parte del comune competente, il rilascio del modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, denominato V.A.R.A., per svolgere attività su posteggio fisso o in forma itinerante.”*;

l'ordine del giorno n. 222 *“Identificare misure efficaci a sostegno degli esercenti il commercio su area pubblica su posteggio fisso o in forma itinerante”*;

la DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: *“Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”* e s.m.i;

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

-di differire, con esclusivo riferimento all'anno 2015, il termine del 28 febbraio per gli adempimenti a carico degli operatori, indicato al punto 4 del capo I "Adempimenti comunali e delle imprese" dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: "legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica", al 30 aprile 2015;

-di differire, con esclusivo riferimento all'anno 2015, il termine del 30 aprile per il riscontro comunale, indicato al punto 1 del capo I "Adempimenti comunali e delle imprese" dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: "legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica", al 30 giugno 2015;

-di differire conseguentemente, con esclusivo riferimento all'anno 2015, i termini del 28 febbraio e del 30 aprile, indicati al punto 5 del capo I "Adempimenti comunali e delle imprese" dell'allegato A e al punto 1 del capo II "Esito della verifica di regolarità" dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: "legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica" rispettivamente al 30 aprile 2015 e al 30 giugno 2015.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)